



flash n.10

www.sap-nazionale.it

Notiziario della Segreteria Generale del Sindacato Autonomo di Polizia - direttore responsabile: Filippo Saltamartini
Reg. Trib. Roma n.98 del 21-2-2000 - SAP - Via Cavour, 256 00184 Roma Tel.064620051 e-mail nazionale@sap-nazionale.it

Decreto Legge sul personale indagato e prosciolto. Riammessi i pensionati. Il SAP interviene per modificare le previsioni sulla tutela legale e la responsabilità amministrativa a favore degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza

Riforma delle pensioni anche per le Forze di polizia

Roma, 15 marzo 2003.

Il Governo Berlusconi non ha mantenuto –per il momento- la promessa fatta ai Sindacati ed ai Cocer di escludere le Forze dell'Ordine ed i militari dalla Riforma delle pensioni.

L'impegno dell'Esecutivo a tener conto della specificità del rapporto era stato formalmente assunto a settembre a palazzo Chigi in occasione del previsto incontro per la Concertazione sulla

Legge Finanziaria direttamente dal Vice Ministro Baldassarri e dagli esponenti dell'attuale Governo.

Adesso, senza alcuna Concertazione o incontro neppure con il Ministro Pisanu, – così come è stato fatto nei primi tre anni di Governo di questa maggioranza- la delega per il Riordimento del sistema pensionistico delle Forze di polizia compare nel testo della Legge in discussione Senato.

ALL'INTERNO

◆ **Tutela legale e procedimenti penali**
(pag. 2)

◆ **Estensione contratto dirigenti: presto il D.L.**
(pag. 6)

◆ **Corso Sovrintendenti**
(pag. 6)

◆ **Tre del SAP alla Maratona** (pag. 7)

lunedì, 15 marzo 2004

Riportiamo, di seguito, il testo delle disposizioni che ci riguardano.

§ § §

Disegno di Legge - Atto Senato 2058. Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (nella versione risultante dal testo approvato dalla Camera dei Deputati coordinato con gli emendamenti presentati dal Governo in data 29 ottobre 2003 e 26 febbraio 2004)

Art. 1-ter.

Misure a garanzia della sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico obbligatorio.

2. Il Governo della Repubblica, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui al comma 1 e 1-bis e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall' articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pen-

sionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato a emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi d'intesa con le parti sociali:

a) tenere conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività;

b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;

c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri.

COMMENTO

Al Governo è attribuita una delega allo scopo di estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche agli ordinamenti pensionistici delle Forze di polizia e dei militari, che sono stati armonizzati ai principi

della riforma generale ai sensi dell'art. 2, commi 22 e 23, della legge n. 335/1995.

In questa cornice sono forniti i principi e i criteri direttivi a cui lo stesso Governo deve attenersi per emanare le norme che tengano conto di soluzioni eventualmente proposte dalle parti sociali (Sindacati e Cocer) in alternativa a quelle dettate per l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento.

Tutela legale e procedimenti penali

Il Consiglio dei ministri di venerdì 5 marzo ha approvato un decreto legge, intitolato "Interventi urgenti per il personale dell'Amministrazione sospeso o dimesso dall'impiego a causa di procedimento penale conclusosi con proscioglimento".

Dobbiamo dire subito che questa è la legge che potrebbe portare l'ex Presidente della prima sezione della

Cassazione Corrado Carnevale al reintegro nel suo ruolo originario, pur essendo in pensione.

Era stata la legge Finanziaria dello scorso dicembre che aveva previsto questa possibilità.

Questa norma tuttavia prevedeva che il dettaglio del "reintegro" dovesse essere disciplinato da un Regolamento governativo, ora abrogato.

Con questa riforma viene introdotto nel sistema del rapporto di pubblico impiego un vero e proprio diritto soggettivo alla reintegrazione nel posto di lavoro occupato all'atto dell'avvio dell'azione penale.

Il decreto legge si applica ai fatti avvenuti a decorrere dal 5 marzo del 1999 (5 anni prima) anche se, nel frattempo, il personale è stato collocato in pensione.

Questo diritto è condizionato dal proscioglimento con formula "perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso" oppure dalla chiusura

delle indagini preliminari con decreto di archiviazione per l'infondatezza della notizia di reato. **Q**uesta formulazione normativa presenta tuttavia notevoli incongruenze che sarà opportuno emendare in sede di conversione.

Infatti, tutti gli altri casi di assoluzione piena ex art.530 cpp (il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è stato commesso da persona non punibile) o di proscioglimento per non doversi procedere ex artt. 529 e 531 cpp è data facoltà all'Amministrazione di decidere o meno sulla riammissione dell'interessato.

Le domande di reintegro dovranno essere presentate entro 90 giorni.

Per il personale della Polizia di Stato è previsto che: "al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti

disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. **I**n caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifiche e funzioni sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità del rispettivo ordinamento".

§ § §

Il testo del decreto legge è reperibile sul sito web sap-nazionale.it

§ § §

Le incongruenze al decreto legge di cui sopra riguardano appunto le forze di polizia. **I**n realtà con la formula di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" si comprendono quelle fattispecie che non possono essere punite per l'intervento delle c.d. cause di giustificazione. **L**a difesa legittima o l'uso legittimo delle armi "scrimi-

nano" i reati di lesione o di omicidio e la formula di assoluzione dei procedimenti è quella dell'art.530 cpp di assoluzione "perché il fatto non costituisce reato".

A tal fine il SAP ha già chiesto al Ministro dell'Interno e al Presidente del Consiglio di voler apportare la modificazione in parola.

Emendamento

(Modificazioni all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n.350)

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "sentenza definitiva di proscioglimento" sono aggiunte le seguenti: **"perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo cessazione dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge"**

Sulla tutela legale

Il SAP ha anche approntato un emendamento relativo alla tutela legale che è stato presentato in Parlamento come disegno di legge.

§ § §

Norme a tutela degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza nei giudizi per fatti connessi al servizio di polizia

Il SAP- Sindacato Autonomo di Polizia avanza la richiesta per un provvedimento normativo diretto a coordinare la portata precezionale delle disposizioni afferenti la tutela legale del personale delle Forze di polizia.

E' ius receptum che per i procedimenti aventi origine e causa nel servizio di polizia a carico degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza le spese legali siano a carico dello Stato ove gli interessati non chiedano e ottengano l'assistenza dell'Avvocatura erariale ai sensi dell'art.44 del R.D. 1611/1933 e salvo ripetizione per condanna irrevocabile per fatto doloso.

E' tuttavia necessario che la stratificazione delle fonti che si sono succedute nel corso del tempo, a partire dall'art.32 della legge 22 maggio 1975, n.152 – Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, possano eliminare le antinomie che si sono registrate.

Invero, la portata cogente dell'art. 32 della legge Reale del 1975, rinnovata da fonti di legislative ordinarie e, in particolare dall'art.9 della legge 7 agosto 1990 n. 232 e da fonti regolamentari di origine contrattuale (cfr. art.40. del d.P.R. 164/2002; art.37 del d.P.R. 15 marzo 1999, n. 254; art.33 del d.P.R. 31-7-1995 n. 395) è contestata dall'Avvocatura erariale a seguito dell'entrata in vigore dell'art.18 del decreto legge 25 marzo 1997,n.67 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 1997, n.135.

Tale ultima disposizione ha introdotto in via generale la previsione del rimborso delle spese di patrocinio legale per i procedimenti a carico di tutti i pubblici dipendenti.

Dispone, infatti, l'art. 18 del D.L. 67/1997 che:

“1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.”

Sulla base della fattispecie generale - ex art.18 del citato D.L. 67/1997- l'Avvocatura erariale ritiene che ciò abbia comportato un'abrogazione implicita delle disposizioni speciali di cui all'art.32 della legge Reale.

Alla luce di siffatta impostazione ermeneutica di presunta "abrogazione" ex art.15 delle Disposizioni sulla legge in generale dell'art.32 della legge 152/1975, l'Avvocatura

di Stato è subentrata quale soggetto necessario del procedimento, esercitando la preventiva validazione delle determinazioni dell'Amministrazione.

In secondo luogo, attraverso il potere di espressione del visto di congruità delle parcelle emesse dai difensori di fiducia che non infrequentemente sono muniti altresì della clausola di approvazione dell'Ordine degli avvocati, si è aperta all'interno del procedimento stesso una contrapposizione che impedisce la soddisfazione delle obbligazioni pecuniarie in parola degli appartenenti alle Forze di polizia.

Ne discende un aggravamento del procedimento e una limitazione della portata normativa che ha di fatto congelato i provvedimenti di liquidazione delle parcelle da oltre due anni.

In realtà non infrequenti sono i casi di procedimenti di esecuzione di urgenza avviati nei confronti degli agenti e ufficiali di polizia da parte dei difensori per le defatiganti condizioni imposte da questa situazione.

A nulla sono valse peraltro le controdeduzioni del Ministero dell'Interno volte a sostenere la natura di

legge speciale delle disposizioni della legge Reale del 1975 e la vigenza della novella contenuta nell'art.40 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 - Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005, in forza della quale:

“1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.”

Alla luce delle argomentazioni che precedono è del tutto evidente che la tutela legale degli ufficiali ed agenti di polizia è ancora affidata al procedimento delineato dalla legge 22 maggio 1975, n.152 e successive integrazioni e modificazioni e che il proce-

dimento *sub lege delineato* non richiede l'intervento procedimentale dell'Avvocatura di Stato.

A tale fine e per eliminare l'antinomia di cui si è detto è stato approntato il seguente disegno di legge che non richiede specifica provvista finanziaria trattandosi di fattispecie già coperta.

EMENDAMENTO

Norme a tutela degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza nei giudizi per fatti connessi al servizio di polizia

Art. 1

Tutela legale.

1. Nei procedimenti civili, penali e amministrativi a carico di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio, anche per quelli relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da altro libero professionista di fiducia dell'interessato.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente tutte le spese di difesa e di giudizio sono a carico del

Ministero dell'Interno, salvo rivalsa per sentenza irrevocabile di condanna per fatto doloso.

3. È ammessa la liquidazione di un'anticipazione delle spese legali e di giustizia pari a € 2.500,00 su istanza dell'interessato e salvo ripetizione.

4. Il provvedimento di anticipazione o liquidazione delle spese di cui ai precedenti commi è adottato nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Si applica il procedimento previsto dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Estensione contratto dirigenti: presto il D.L.

Il Governo ha preso attentamente in esame la nostra richiesta di estendere ai dirigenti l'Accordo del 2002 del personale non dirigente.

Il provvedimento di urgenza (decreto legge) dovrebbe essere adottato nel Consiglio dei Ministri di Venerdì prossimo.

C o r s o Sovrintendenti

Il 22 marzo, come preannunciato sul nostro sito www.sap-nazionale.it, avrà inizio il prescritto corso di formazione per Vice Sovrintendenti della durata di 4 mesi. **N**el momento in cui scriviamo si deve dar conto che il programma predisposto dagli Istituti di Istruzione prevede un intero ciclo "scolarizzato" di 4 mesi. **E'** fondata, invece, l'ipotesi di modificare l'impianto del corso, richiesto formalmente dal SAP in un incontro formale con il Vice Capo della Polizia nello scorso mese di Gennaio. **S**i profilerebbe dunque, l'idea di predisporre un corso "scolarizzato" di 2 mesi e di altri 2 mesi di applicazione pratica nelle rispettive questure.

§ § §

Il SAP in occasione del predetto incontro aveva chiesto altresì al Ministero – così come preannunciato nel Sap Flash nr. 5 – di non attuare mobilità di coloro

*i quali non rientrano nelle graduatorie provinciali. **C**io sulla base delle considerazioni che gli organigrammi del personale non risultano aggiornati alla forza attuale. **N**ella stessa circostanza, il Sindacato Autonomo, aveva sollecitato l'Amministrazione a dare soddisfazione alle domande di trasferimento avanzate dai sovrintendenti del 16° e 17° corso.*

§ § §

***I**n merito alla suddivisione del corso in un ciclo teorico e in un altro pratico di 2 mesi e sulla mobilità, l'Amministrazione si è impegnata a decidere in tempi rapidissimi.*

***Q**uesto è il testo della nota ministeriale trasmessa al SAP.*

Ministero dell'Interno

Prot. 557/RS/01/67/0903 dell' 08/03/2004

Oggetto: Concorso per n. 3824 posti per Vice Sovrintendenti

Nel corso dell'incontro dell'11 febbraio u.s. avente ad oggetto le problematiche connesse al

concorso per n. 3824 posti per Vice Sovrintendente, codesta O.S. ha evidenziato alcune questioni, di notevole interesse, relativamente alle modalità di svolgimento del corso di formazione ed alle sedi di assegnazione dei frequentatori, al termine di esso.

Le cennate considerazioni, supportate da attente valutazioni e precise motivazioni (economizzazione di risorse) sono oggetto di scrupoloso ed approfondito esame da parte dei competenti Uffici che, in merito, hanno assicurato massimo impegno al fine di individuare adeguate soluzioni alle problematiche segnalate.

Con riferimento alla modalità di svolgimento del previsto percorso formativo potrebbe trovare accoglimento la proposta di effettuazione di un periodo teorico ed un periodo di applicazione pratica.

Per quanto invece concerne le successive assegnazioni di servizio dei vincitori del concorso, la situazione richiede un ulteriore approfondimento ed occorrerà valutare la posizione dei frequentatori dei corsi precedenti che aspirano

a rientrare nelle sedi a suo tempo richieste.

Si rappresenta comunque che l'intera situazione è seguita con la massima attenzione e si fa riserva di fornire ulteriori, aggiornati elementi conoscitivi non appena possibile.

*Il Direttore dell'Ufficio
Boffi*

Tre del SAP alla Maratona

Tre colleghi del SAP ai nastri di partenza della Maratona di Treviso.

Si tratta dell'Ispettore Capo Marco Cernetig, della Questura di Gorizia, dell'Ispettore Superiore Giuseppe Penso e dell'Ispettore Fabio Selvestrel, entrambi in servizio al Commissariato di Conegliano Veneto.

Per i tre atleti una nuova occasione per diffondere, attraverso le T-shirt indossate, la campagna del SAP "Chi difende i difensori?".